

Gli effetti delle norme transitorie del Cts. Agevolazione utilizzabile entro febbraio 2019

# Non profit, modifiche statutarie senza l'intervento del notaio

Pagine a cura  
DI LUCIANO DE ANGELIS

**L**e associazioni e le fondazioni che decideranno di entrare fra gli enti del terzo settore potranno modificare il proprio statuto con il semplice intervento dell'assemblea ordinaria, anche senza intervento notarile. Tale possibilità potrà essere colta fino al mese di febbraio 2019 godendo, fin da subito delle norme agevolative garantite dalla futura iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. Il quanto previsto dalle norme transitorie del nuovo Codice per il terzo settore (Cts).

**Le modifiche statutarie.** Il dlgs 117/2017, vigente dallo scorso 3 agosto, prevede che tutti gli enti associativi (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti filantropici ecc.) e le fondazioni esercenti attività di interesse generale delineate dall'art. 5 del decreto in commento (nulla è previsto invece per i comitati), possano iscriversi nell'apposito Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) entrando nel novero degli enti del terzo settore (Ets). In questo caso, tuttavia, gli statuti di tali enti dovranno essere modificati per tener conto delle nuove norme civilistiche che regolamentano le associazioni e le fondazioni contenute nel Cts. Va evidenziato, peraltro, che costituendo lo statuto parte integrante dell'atto costitutivo e prevalendo quest'ultimo nel caso di contrasto tra le varie clausole dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 21, comma 2) sarà sufficiente provvedere a modificare il solo statuto sociale.

Tali modifiche, ai sensi dell'art. 101, commi 2 e 3 del Cts, da approntarsi entro 18 mesi dalla entrata in vigore della norma, potranno essere realizzate direttamente attraverso le assemblee ordinarie (con le relative maggioranze) e quindi fino ai primi giorni di febbraio 2019. In tali casi, si legge ancora, nell'art. 101, comma 3: «Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (d'ora innanzi Runts, ndr) previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore» (es. nei registri del

## I principali contenuti dell'atto costitutivo

Denominazione (art. 12)	Si dovrà indicare la denominazione sociale dell'ente. Le organizzazioni di volontariato dovranno prevedere tale indicazione (o l'acronimo Odv), mentre: associazione di promozione sociale o (Aps) ed ente filantropico dovrà essere indicato nelle relative tipologie associative
Finalità (art. 4)	Assenza di scopo di lucro e le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale perseguite
Attività (art. 5)	Le attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale
Sede e durata dell'ente (art. 21)	Indicazione della sede legale. Può essere indicata anche la durata dell'ente ma tale previsione non è obbligatoria
Patrimonio sociale (art. 22)	Deve indicarsi il patrimonio iniziale dell'ente. Ai fini del riconoscimento dello stesso esso deve essere pari a 15.000 euro per le associazioni, 30.000 euro per le fondazioni
Ordinamento e amministrazione (artt. 21 e 26)	Le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente
Regole per gli associati	I diritti e gli obblighi per gli associati
Ammissione di nuovi associati (art. 23)	Requisiti per l'ammissione degli associati, relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta
Nomina del cda e dell'organo di controllo (artt. 30 e 31)	Nomina dei primi componenti il cda (sempre), dell'organo di controllo e del revisore (quando previsto). Nomina di componenti eventuali ulteriori organi (es. collegio probiviri)
Liquidazione (art. 9)	Norme sulla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione e scioglimento dell'ente

## Maggioranze, continua a valere il c.c.

Nelle associazioni con meno di 500 associati, l'art. 25 dispone che le competenze assembleari siano inderogabili attraverso l'atto costitutivo o lo statuto, deroghe, invece parzialmente ammesse nelle associazioni con 500 o più soci. Le competenze inderogabili vanno dalla nomina e revoca degli organi sociali e (se previsto) del revisore all'approvazione del bilancio, dalle delibere in merito alle azioni di responsabilità dei componenti gli organi sociali alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'approvazione del regolamento dei lavori assembleari alla delibera sulle operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione. L'atto costitutivo potrà inoltre attribuire all'assemblea le decisioni in merito all'esclusione degli associati e altre funzioni previste dalla legge o direttamente dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Nulla è previsto, invece, dal Cts in merito alle maggioranze con cui l'assemblea è tenuta a deliberare. A riguardo, parrebbe potersi ritenere, previa verifica di compatibilità, l'applicabilità delle norme del codice civile, espressamente richiamate

dall'art. 3 del dlgs 117, nel caso di lacune dispositive del Codice del terzo settore. Nell'ambito assembleare, quindi, dovrebbero ritenersi applicabili le regole di cui all'art. 21 del codice civile secondo il quale le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche dell'atto costitutivo e lo statuto il 2° comma dell'art. 21 del codice civile, prevede (salvo diverse disposizioni dei patti sociali), che sia richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Inoltre, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio (3° comma) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Infine, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 del Cts, le regole previste per le assemblee delle associazioni si rendono applicabili anche per le fondazioni del terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare.

volontariato, delle Aps ecc.). Le modifiche in commento, inoltre, avrebbero i requisiti per l'immediata iscrizione al Runts. Da segnalare che le previsioni di cui all'art. 101, danno la facoltà agli enti di modificare autonomamente lo statuto, ma ciò di certo non impedisce, per una maggior certezza della correttezza delle clausole da introdurre di potersi avvalere dell'intervento notarile (prassi consigliabile ad avviso di chi scrive).

**Gli effetti dell'iscrizione.** La modifica statutaria potrebbe far sì che gli enti beneficino già da subito di una serie di agevolazioni di carattere civilistico, finanziario e fiscale. In ottica civilistica, per esempio l'art. 68 prevede che le Odv e le Aps godranno, in merito ai crediti inerenti lo svolgimento della propria attività, dei privilegi generali sui beni mobili dei debitori ai sensi dell'art. 2751-bis c.c. Le stesse potranno inoltre beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dagli artt. 67 Cts (accesso alle provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per cooperative e loro consorzi) e ammissione agevolata ai sensi 69 (insieme agli altri enti del terzo settore) ai finanziamenti del Fondo sociale europeo. In ottica fiscale, infine, ci si potrà avvalere dei regimi di favore garantiti dagli artt. 79 e segg. del Codice (es.: tassazione dell'ente in base a coefficienti di redditività forfettari, detrazione al 30% per il conferente delle erogazioni liberali all'ente, non assoggettamento a imposte di successione e donazione, ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore dell'ente, social bonus per chi dona agli enti che recuperano immobili pubblici inutilizzati, disposizioni di favore su imposte indirette e tributi locali ecc.). L'adesione agli enti del terzo settore chiederà anche il rispetto di una serie di regole di trasparenza da esso contemplate. Tali regole prevedono, per esempio, la tenuta di libri sociali e contabili, la redazione dei rendiconti secondo regole predefinite e il deposito obbligatorio degli stessi, la necessità di nomina di organi di controllo o di revisione oltre certi limiti dimensionali, la pubblicazione sui siti dell'ente (o della rete a cui lo stesso appartiene) degli emolumenti degli organi sociali e dei compensi erogati a qualsiasi titolo agli associati.